



Città di Preganziol

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE MODALITÀ OPERATIVE PER IL
"CONTROLLO A CAMPIONE"
DELLE ISTANZE IN MATERIA DI EDILIZIA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del
14.10.2015

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' OPERATIVE PER IL "CONTROLLO A CAMPIONE" DELLE ISTANZE IN MATERIA DI EDILIZIA

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DETERMINAZIONE DELL'ELENCO PER IL CONTROLLO

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI "CONTROLLI A CAMPIONE"

ART. 4 - COMMISSIONE INCARICATA DEL SORTEGGIO

ART. 5 - MODALITA' E CONTENUTO DEI CONTROLLI

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento istituisce e definisce il sistema dei "controlli a campione" sulle asseverazioni relative alle istanze in materia di edilizia elencate al seguente comma, 2 in attuazione del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. della legge 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché della vigente normativa di settore.

Il presente Regolamento disciplina i "controlli a campione" sulle istanze in materia di edilizia appresso elencate:

lettera a):

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA edilizia-residenziale);
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA – edilizia

produttiva); *lettera b):*

- Comunicazione di Inizio attività Edilizia Libera (C.I.L. e C.I.L.A.);
- Documentazione per agibilità e verifiche edilizie delle dichiarazioni sulla conformità dell'opera rispetto al progetto presentato e la sua agibilità;

Il controllo a campione non esclude la possibilità di effettuare da parte dell'Ufficio controlli discrezionali su pratiche edilizie ancorché non soggette a detto controllo.

Art. 2 - Determinazione dell'elenco per il controllo

L'elenco delle istanze in materia di edilizia da sottoporre ai "controlli a campione" è costituito dalle pratiche edilizie elencate all'art. 1 del presente Regolamento, acquisite agli atti del Comune di Preganziol nel corso di almeno il bimestre antecedente la data prefissata per il sorteggio pubblico.

I "controlli a campione" interesseranno l'elenco delle pratiche edilizie di cui al precedente art. 1 del presente Regolamento. Saranno oggetto di sorteggio pubblico nella misura del 10% per ogni tipologia;

Art. 3 - Modalità di svolgimento dei "controlli a campione"

Tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura dei "controlli a campione" delle pratiche di edilizia residenziale oggetto di verifica sono di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia dell'Ente che, mensilmente, vi provvederà mediante sorteggio pubblico.

Tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura dei "controlli a campione" delle pratiche di "edilizia produttiva" oggetto di verifica sono di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Ente che, mensilmente, vi provvederà mediante sorteggio pubblico.

Il sorteggio, effettuato anche mediante l'ausilio di mezzi informatici (utilizzo di un software basato su un criterio di scelta casuale), si svolgerà in seduta pubblica, nei giorni stabiliti dal Responsabile del Settore interessato; della data prefissata per il sorteggio sarà data preventiva notizia mediante pubblicazione di apposito avviso, almeno 3 (tre) giorni prima all'Albo Pretorio on-line.

Delle pratiche edilizie sorteggiate per il controllo viene redatto un apposito elenco.

Art. 4 - Commissione incaricata del sorteggio

Le operazioni di sorteggio del campione da sottoporre a controllo, sono effettuate da una apposita Commissione, composta:

- a) Responsabile del Settore o Servizio interessato (S.U.E. o S.U.A.P.) con funzioni di Presidente o suo delegato;
- b) Istruttore del Servizio interessato (S.U.E. o S.U.A.P.) con funzioni di componente e di Segretario verbalizzante.

I verbali delle sedute vengono conservati agli atti dal Servizio interessato.

Art. 5 - Modalità e contenuto dei controlli

Le pratiche sorteggiate, nel termine di 90 (novanta) giorni dall'effettuazione del sorteggio, saranno oggetto di verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio, nonché della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, dichiarazioni e certificazioni di conformità, attestazioni ed asseverazioni ad esse allegate.

Il controllo è da intendersi positivamente concluso, decorsi 90 (novanta) giorni dall'estrazione senza che venga inviata alcuna comunicazione scritta al soggetto interessato. L'esito del controllo sarà conservato agli atti del Settore.

In caso di esito negativo dei controlli trovano applicazione le sanzioni del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del D.P.R. il. 380/2001 e s.m.i. e della vigente normativa regionale; ove venga rilevata altresì la carenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente.

Restano altresì ferme le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalle vigenti leggi regionali.

Art. 6 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della Delibera di approvazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente".